

CAMERA DEI DEPUTATI

I Commissione

Seduta di giovedì 8 novembre 2012

Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-06031 dell'On. Messina sulla protezione dei testimoni di giustizia.

Interviene il Sottosegretario di Stato Carlo De Stefano

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo.

Aggiunge che, in qualità di presidente della Commissione per i testimoni e i collaboratori di giustizia ha ricevuto più volte Luigi Coppola, che è in costante contatto telefonico ed informatico con la Commissione. Si tratta dunque di una questione ben nota.

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Messina pone all'attenzione del Governo il problema dei «testimoni di giustizia» e chiede, in particolare, se si intendono adottare provvedimenti per garantirne un adeguato reinserimento socio-lavorativo.

Voglio premettere, innanzitutto, che la figura del «testimone di giustizia» è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, che prevede le condizioni e i presupposti di ammissibilità, nonché le misure di assistenza economica connesse al riconoscimento di tale qualità.

Più nel dettaglio, tali ultime misure consistono in una adeguata sistemazione alloggiativa, individuata, di norma, con l'assenso del testimone di giustizia; la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento, determinato in relazione al numero delle persone protette; il sostegno di spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile, per motivi di sicurezza, avvalersi delle strutture pubbliche; la garanzia di una assistenza legale all'interessato quale persona offesa dal reato e costituita parte civile nel procedimento in cui rende la testimonianza; la cosiddetta «capitalizzazione» del costo dell'assistenza, attuata mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'assegno di mantenimento fino ad un massimo di 10 anni (120 mensilità), in presenza di un concreto progetto di reinserimento lavorativo; la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, derivante dall'eventuale cessazione dell'attività lavorativa del testimone e dei familiari nella località di provenienza, sempre che essi non abbiano ricevuto, allo stesso titolo, un risarcimento dagli uffici del Commissariato antiracket e antiusura; il ricorso a mutui agevolati volti al reinserimento nella vita economica e sociale.

Si tratta di numerose misure previste espressamente dalla normativa o individuate dalla Commissione centrale di cui all'articolo 10 della legge n. 82 del 1991 e dal Servizio Centrale di Protezione in relazione alle esigenze dei testimoni di giustizia.

Dall'approvazione della legge 13 febbraio 2001, n. 45, si è molto lavorato sul terreno del reinserimento socio-lavorativo del testimone, nella consapevolezza che esso non può prescindere, così come prescrive la legge, dal tenore di vita e dal tipo di attività che ha preceduto l'ingresso nel programma di protezione.

Il discorso è relativamente più agevole quando il testimone, in precedenza, aveva svolto un lavoro autonomo, mentre presenta aspetti più problematici nelle ipotesi in cui l'attività antecedente alla deposizione era alle dipendenze dei privati. Ma anche da questo punto di vista si è lavorato per reinserire chi aveva questa condizione pregressa.

La trattazione dei singoli casi riguardanti i testimoni è avvenuta e avviene col coinvolgimento attivo degli stessi interessati.

Sui testimoni il Governo gioca una partita difficile: quella della credibilità delle istituzioni nella lotta alla criminalità. La garanzia di un adeguato futuro ai testimoni e alle loro famiglie è in grado di incoraggiare altri a non avere alcuna remora nel riferire quanto è a propria conoscenza alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria. Obiettivo primario, peraltro, è consentire il più possibile, se ovviamente il testimone lo desidera o lo chiede, la permanenza nel luogo di origine attraverso adeguate misure delle quali, in ogni caso, va sempre verificata la possibilità.

Vengo ora alla vicenda specifica sollevata nel documento parlamentare del testimone di giustizia Luigi Coppola.

Egli è stato ammesso, nel mese di marzo 2002, alle misure di protezione di cui alla legge n. 82 del 1991, unitamente ai familiari, in relazione alle dichiarazioni rese agli organi inquirenti su un *clan* di Boscoreale, responsabile di reati di usura ed estorsione perpetrati ai suoi danni; conseguentemente, è stato trasferito in una località «protetta», accettata da lui e dai familiari.

Nel dicembre del 2005, a compimento del percorso collaborativo, è stata disposta in favore del Coppola la «capitalizzazione» nella misura massima prevista dalla legge, in accoglimento dell'espressa richiesta avanzata dall'interessato e sulla base dei pareri favorevoli della competente Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia, con conseguente cessazione del programma di protezione.

Il Coppola ha accettato la misura, ma immediatamente dopo ha rappresentato l'esigenza di far rientro a Pompei, sua località di origine, per realizzare il proprio reinserimento lavorativo; all'epoca (era il 2007), la Commissione ritenne di accogliere la relativa richiesta, disponendo l'ammissione del testimone e dei familiari alle speciali misure previste dalla legge n. 82 del 1991, da attuarsi nella località di origine.

Sul punto, voglio sottolineare, che si è trattato di un'eccezione rispetto ai principi generali, dal momento che sussiste un logico principio di alternatività tra le misure disposte in località protetta e quelle attuate in località di origine: le prime, infatti, tendono ad assicurare il reinserimento del testimone in un diverso contesto ambientale, mentre le misure speciali tendono a consentire al soggetto di continuare a svolgere le sue attività nel luogo di origine.

Il Coppola è stato più volte sentito dalla Commissione, anche al fine di prendere in considerazione l'ipotesi di un trasferimento in altra località, in relazione alle assente difficoltà ambientali, comunicate dall'interessato.

Nel giugno 2007 il predetto organismo – proprio al fine di consentire al testimone di effettuare un investimento lavorativo in altra località – gli ha elargito un contributo straordinario; in realtà il Coppola è rimasto sempre a Pompei, senza dare alcun seguito alle indicazioni della Commissione.

In relazione alla scadenza delle misure speciali di protezione, è stata avviata l'istruttoria per la verifica dei presupposti per un'eventuale prosecuzione.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Direzione Nazionale Antimafia e il Prefetto di Napoli (quale Autorità preposta all'attuazione delle misure di protezione) hanno valutato concordemente la non sussistenza delle condizioni per la protrazione delle misure, risultando esauriti gli impegni giudiziari del Coppola e non ravvisandosi particolari indicatori di rischio a suo carico; tali valutazioni hanno condotto, quindi, la Commissione ad adottare, nel gennaio 2010, il conseguente provvedimento con il quale non sono state prorogate le misure di protezione. La legittimità dell'attività dell'Amministrazione è stata riconosciuta dal giudice amministrativo, adito dall'interessato, sia in primo sia in secondo grado.

Dalla dettagliata ricostruzione dei fatti emerge che il Coppola, durante il programma di protezione effettuato dapprima in località protetta e poi – su sua richiesta – nella località di origine, ha beneficiato di tutte le misure previste dalla legge sui testimoni di giustizia, ottenendo (oltre le misure di assistenza «ordinarie») la «capitalizzazione» nella misura massima e, successivamente, un ulteriore contributo straordinario, finalizzato a permettergli il reinserimento lavorativo anche in un diverso contesto ambientale.

Voglio, inoltre, precisare che, all'esito dell'audizione dell'interessato tenuta il 5 agosto 2010, la Commissione ha corrisposto in suo favore un ulteriore contributo straordinario, finalizzato all'affitto di un'abitazione per il periodo di un anno; tale contributo, di fatto, si è tradotto nel pagamento, per un identico periodo, della struttura ricettiva ove il testimone aveva scelto di rimanere, avendo rifiutato ogni soluzione abitativa – prospettata con l'ausilio degli organi preposti dalla sua tutela – non ritenendola confacente alle sue esigenze.

Per il profilo attinente alla scorta, preciso che si tratta di misure di tutela che competono direttamente all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Posso, quindi, assicurare che la Commissione centrale ha sempre riservato massima attenzione e sensibilità nei confronti del Coppola, peraltro più volte sentito, da ultimo il 25 gennaio scorso, allorquando si è limitato a rappresentare difficoltà, di natura ambientale e imprenditoriale, peraltro già ampiamente note, senza addurre nuovi fatti o elementi tali da giustificare ulteriori interventi.

La Commissione, quindi, non ha potuto fare altro che confermare le precedenti determinazioni, segnalando la posizione del testimone di giustizia e dei congiunti alle competenti Autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'adozione delle ordinarie misure di protezione ritenute adeguate al livello di rischio, nonché ai fini delle eventuali iniziative per le attività di supporto e sostegno presso gli enti pubblici competenti.

La Commissione è consapevole, al di là del caso in esame, delle oggettive difficoltà che alcuni testimoni di giustizia incontrano nella fase di reinserimento sociale, e ciò a fronte di un'azione amministrativa che si dimostra sempre puntuale e rispettosa dei contenuti della legge sui testimoni di giustizia.

Voglio, infine, ricordare che anche il prefetto di Napoli ha più volte ricevuto il testimone al fine di individuare possibili soluzioni ai problemi economici ed alloggiativi e, tramite l'osservatorio antiracket ed antiusura di quella città, ha ottenuto una dilazione dei pagamenti dovuti dal signor Coppola agli istituti di credito.

Lo stesso prefetto, inoltre, ha interessato il sindaco del comune di Pompei, che ha incontrato il testimone lo scorso 19 aprile.

Anche il Vescovo di Pompei è intervenuto in favore del signor Coppola, proponendogli un alloggio di piccole dimensioni che, tuttavia, l'interessato non ha preso in considerazione perché, a suo dire, impossibilitato economicamente ad eseguire i lavori di ristrutturazione.

David FAVIA (IdV), sottoscrivendo l'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Sottolinea come il caso di Luigi Coppola assuma un valore di principio con riguardo alle difficoltà incontrate dai collaboratori di giustizia.

Si tratta di un problema reale che va risolto, o sotto il profilo amministrativo o sotto quello legislativo.